

Testamento Armani:
un modello per gli
imprenditori veneti?



Passaggio
generazionale:
breve *overview*



90% delle imprese è a guida familiare;

30% delle aziende nordestine dovrà affrontare il passaggio generazionale nei prossimi 5 anni;

Meno **di 1/3** sopravvive al fondatore;

13% arriva alla seconda generazione;

60% ha un leader *over 60*





1° Domanda

Quali sono le principali
disposizioni del
testamento?



1. Utilizzo categorie azionarie diverse:

A) Alla **Fondazione Giorgio Armani**

- il diritto di piena proprietà su azioni di categoria F rappresentative del 9,9%
- il diritto di nuda proprietà su azioni rappresentative del 90%;

B) Il diritto di usufrutto:

- in misura pari al 30% del capitale a **Pantaleo Dell'Orco**, Azioni di categoria A
- in misura pari al 15% ciascuno del capitale (n. 1.425.000 ciascuno):
 - i. **Silvana Armani**, Azioni di categoria B (nipote)
 - ii. **Roberta Armani** – Azioni di categoria C (nipote)
 - iii. **Andrea Camerana** – Azioni di categoria D (nipote)
 - iv. **Rosanna Armani** – Azioni di categoria E (sorella)

2. Ripartizione dei voti per valorizzare alcune figure chiave

Numero azioni | % capitale sociale | *% utili* | **% diritti di voto**

| | | | |
|--------------------|------------------|-------|------------|
| categoria A | <u>2.850.000</u> | 30,0% | 40% |
| categoria B | <u>1.425.000</u> | 15,0% | 15% |
| categoria C | <u>1.425.000</u> | 15,0% | 0% |
| categoria D | <u>1.425.000</u> | 15,0% | 15% |
| categoria E | <u>1.425.000</u> | 15,0% | 0% |
| categoria F | <u>950.000</u> | 10,0% | 30% |

In sintesi:

- **Pantaleo Dell'Orco**, compagno e manager di fiducia, con il 40%;
- I nipoti **Silvana Armani** e **Andrea Camerana**, con il 15% ciascuno.
- La **sorella Rosanna Armani** e la nipote **Roberta Armani**, titolari solo di usufrutto, senza poteri di voto.

Chi nomina gli amministratori?

Statuto azioni b&d nominano 1 amministratore

Name (print)

Signature



3. Utilizzo diritto di usufrutto

- (i) Estinzione parziale: prima cessione quote
- (ii) Estinzione totale e automatica alla prima fra le seguenti date:
 - (a) il decimo anniversario della data di apertura della successione;
 - (b) Seconda cessione partecipazioni residue
 - (c) quotazione
 - (d) la data di morte del rispettivo titolare.
- (iii) Divieto di cessione del diritto

4. Utilizzo dell'istituto giuridico dell' **ONERE** per ottenere *liquidation preference*, cessione quote e mantenimento *mission*

Testamento

«Oneri a carico della Fondazione (ed in parte a carico di Leo, Silvana e Andrea)»

L'istituto dell'onere

1. L'onere ordina ma non subordina mentre la condizione subordina ma non ordina
2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione⁽²⁾ della disposizione testamentaria [677 c.c.], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione⁽³⁾ [626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c.].

Liquidation preference

Testamento

- a) *un importo pari ai proventi netti della iniziale cessione in una o più soluzioni di una partecipazione pari al 15% del capitale della Società e successivamente*
- a) *un importo pari ai proventi netti da ogni onere e imposta incassati dalla Fondazione medesima a fronte del trasferimento a terzi, anche in più soluzioni, di azioni della Società rappresentative di un ulteriore 30% del capitale della Società oppure, in via alternativa, un importo pari ai proventi netti da ogni onere e imposta incassati dalla Fondazione medesima derivanti dal collocamento sul mercato (nell'ambito di un processo di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato italiano o di un standing) anche in più soluzioni di un'ulteriore partecipazione pari al 30% del capitale della Società*

Liquidation preference

Testamento

Gli importi oggetto della *Liquidation Preference* saranno allocati fra i detti soggetti nelle seguenti proporzioni:

- Leo 32% (trentadue per cento);
- Silvana 17% (diciassette per cento);
- Roberta 17% (diciassette per cento);
- Andrea 17% (diciassette per cento);
- Rosanna 17% (diciassette per cento).

Cessione obbligatoria: Fase 1

Testamento:

1. **Decorsi dodici mesi** ed entro i primi diciotto mesi dalla data di apertura della successione cedere in via prioritaria ad uno tra gruppo LVMH, Gruppo EssilorLuxottica, Gruppo L'Oreal una **partecipazione pari al 15%** del capitale della Società
2. Conversione delle quote cedute in azioni ordinarie con diritto di nomina di un amministratore (Qui GA: prefigura anche i diritti degli acquirenti)
3. Riconfigurazione delle geometrie degli usufrutti e dei diritti con la fondazione che perde il 5% ma acquisisce dei veti
4. Modifica dei quorum per salvaguardare maggioranza ipotetica Leo, Fondazione e azionisti E e C

Cessione obbligatoria: fase 2

Testamento

1. Su impulso della Fondazione e con l'accordo di Leo (o, ove non più in vita a quel tempo, con l'accordo di Andrea e Silvana o di quello tra loro superstite) a decorrere **dal terzo anno** ed **entro il quinto anno** dalla data di apertura della successione cedere al medesimo acquirente del primo 15% del capitale della Società (purché sia sempre sotto il medesimo controllo del primo azionista), un'ulteriore quota azionaria della Società per un minimo pari al **30%** del capitale sociale ed un massimo del **54,9%** del capitale della Società
2. **la quotazione** delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano o di pari standing ai seguenti termini e condizioni:
 - qualora ne facciano richiesta alla Fondazione Leo ed 1 tra Andrea e Silvana (o Andrea e e Silvana congiuntamente qualora Leo non fosse in vita a quel tempo) a partire dal 3° (terzo) anno successivo alla data di apertura della successione
 - in ogni caso, indicativamente il 5° (quinto) anno successivo alla data di apertura della /successione e comunque entro e non oltre l'8° (ottavo) anno successivo alla suddetta data;

Mantenimento mission aziendale e il ruolo della fondazione

A. Successivamente alla quotazione la Fondazione abbia sempre il 30,1%;

Divieto di alienazione, veto aucap, antidilution, obbligo di sottoscrivere?

B. far sì che la gestione della Società e di tutte le altre società da essa eventualmente partecipate sia svolta // in conformità ai "Principi Fondanti" di seguito indicati:

- (i) gestione delle attività in modo etico, con integrità morale e di correttezza; //
- (ii) priorità allo sviluppo continuo a livello globale del nome "Armani"; //
- (iii) attenta politica di diversificazione e segmentazione dei diversi marchi aziendali, mantenendo // coerenza nell'attività stilistica, di immagine di prodotto e di comunicazione; //
- (iv) ricerca di uno stile essenziale, moderno, elegante e non ostentato con attenzione al dettaglio; // e vestibilità;
- (v) attenzione all'innovazione, eccellenza, qualità e ricercatezza di prodotto; //
- (vi) cauto approccio ad acquisizioni volte unicamente a sviluppare competenze non esistenti // internamente da un punto di vista di mercato, prodotto o canale; //
- (vii) mantenimento di adeguato livello di investimenti per il continuo sviluppo dei marchi; //
- (viii) gestione finanziaria equilibrata e limitato ricorso ad indebitamento finanziario; //
- (ix) adeguato livello di reinvestimento degli utili nella società volto a favorire la generazione di // [Quinto foglio]

C. Indicazione di nomina degli organi della fondazione

2° Domanda

Avrebbe potuto farlo
anche da «vivo»?





Si ma con due limitazioni:

Quota Legittima

**Divieto di Patti
successori**



Quota Legittima

La **quota legittima** è la porzione di eredità che la legge italiana riserva obbligatoriamente a determinati familiari stretti (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti). Anche in presenza di un testamento, questa parte del patrimonio è "intoccabile" e non può essere diseredata.

Ecco i punti chiave:

- **Chi sono i legittimari:** Coniuge (o unito civilmente), figli, ascendenti (genitori).
- **Finalità:** Proteggere la famiglia garantendo una parte del patrimonio, impedendo che venga interamente donato o lasciato a terzi.
- **Quote indicative:**
 - **Solo coniuge:** $\frac{1}{2}$ al coniuge, $\frac{1}{2}$ disponibile.
 - **Coniuge + 1 figlio:** $\frac{1}{3}$ coniuge, $\frac{1}{3}$ figlio, $\frac{1}{3}$ disponibile.
 - **Coniuge + 2 o più figli:** $\frac{1}{4}$ coniuge, $\frac{1}{2}$ figli, $\frac{1}{4}$ disponibile.
 - **Solo figli (1):** $\frac{1}{2}$ figlio, $\frac{1}{2}$ disponibile.
 - **Solo figli (2 o più):** $\frac{2}{3}$ figli, $\frac{1}{3}$ disponibile.
 - **Ascendenti:** Solo in assenza di figli ($\frac{1}{3}$ se soli, $\frac{1}{4}$ col coniuge).



Patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, **è nulla [1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.** È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.



Si: ma con
QUALI
SOLUZIONI?



2 IPOTESI

1) Patto di famiglia

2) «Successione anticipata»

Patto di famiglia

«Serve ad assicurare continuità nella gestione delle imprese, attraverso:

- l'individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti idonei alla gestione;
- il trasferimento ad esso/essi dell'azienda o delle partecipazioni (quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria)
- la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non viene assegnata l'azienda o non vengono assegnate le partecipazioni»



Patto di famiglia

PRO

Permette il passaggio delle quote in vita cristallizzando il trasferimento

CONTRO

Pubblicità

Necessario consenso degli eredi legittimari non assegnatari



Successione anticipata

DIVERSI STRUMENTI

- Usufrutto partecipazioni
- Trasferimenti parziali anche di piena proprietà
- Diritti particolari di «gestione»
- Categorie di quote/azioni con attribuzione di diritti amministrativi «diseguali» a favore dell'erede continuatore

Ipotesi
ricorrente:
figlio
continuatore
e figlio non
continuatore

Soluzione della prassi:

- Categoria di **quote (azioni) A** al figlio continuatore;
- Categoria di **quote (azioni) B** al figlio non continuatore;

Categoria di
quote (azioni)
A al figlio
continuatore:
governance ed
eventualmente
utili maggiorati

Categoria di quote
(azioni) B al figlio non
continuatore: mero utile

Eventuali differenze dei valori
di assegnazione vanno
calcolate «utilizzando» la
disponibile



Successione anticipata

PRO

- Trasferimento della governance ai figli
- Possibilità di disciplinare analiticamente i diritti patrimoniali (riserve, usufrutto)

CONTRO

- Non risolve il problema della legittima

3° Domanda

Ha fatto bene a procedere
per testamento?



PERCHE' SI

- SEGRETEZZA
- MANTENIMENTO DEL COMANDO FINO ALLA MORTE
- MANTENIMENTO DELLA MISSION AZIENDALE TRAMITE LA FONDAZIONE
- CONOSCENZA DEI VALORI DELLA LEGITTIMA
- LA DIFFERENZIAZIONE TRA PROPRIETÀ, GESTIONE E GODIMENTO DEI BENI RAPPRESENTA IL MECCANISMO MIGLIORE DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE





PERCHE' NO

- FIGLI ESTROMESSI
SINO A TARDA ETA'
- PATERNALISMO
- LUCIDITÀ
- POSSIBILI CONFLITTI
- VINCOLI AGLI
ACQUIRENTI

